



ISTITUTO COMPENSIVO NARCISI

Via Narcisi, 2 – 20147 MILANO

tel. 0288445739 - C.F/partita IVA. 80124750151

e-mail: miic8cz00e@istruzione.it pec: miic8cz00e@pec.istruzione.it

Sito: <https://www.istitutonarcisi.edu.it>

**Regolamento per il conferimento
di incarichi di collaborazione
ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n.
165/2001
e per il conferimento di
contratti di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell'offerta formativa ai
sensi del D.I. n. 129/2018**

Sommario

Delibera del Consiglio d'Istituto	3
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione	3
Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti.....	3
Art. 3 - Tipologie contrattuali	4
Art. 4 – Modalità di individuazione degli esperti	4
Art. 5 - Procedura comparativa.....	5
Art. 6 - Esclusioni	6
Art. 7 – Stipula del contratto	6
Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso	6
Art. 9 - Collaborazioni plurime	7
Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	7
Art. 11 - Pubblicità ed efficacia.....	8
Art. 12 - Interventi di esperti a titolo gratuito	8
Art. 13 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici	8

Delibera del Consiglio d'Istituto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO nella seduta del 25 maggio 2021

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 43, comma 2 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione

VISTO l'art. 45, comma 2 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale è attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a deliberare in merito alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, di criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO l'art. 40 della legge n. 449/1997 che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa e all'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica di cui al D.P.R. n. 275/1999;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008;

DELIBERA

il seguente Regolamento ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. h) del D.I. n. 129/2018, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 43 del D.I. n. 129/2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

A decorrere dal 01.07.2019 è fatto divieto al Dirigente Scolastico di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'istituzione scolastica anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze di cui alle premesse e all'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, il Dirigente Scolastico può conferire incarichi individuali, mediante contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

1. corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
2. coerenza della prestazione con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica;
3. preliminare verifica ed accertamento da parte del Dirigente Scolastico dell'impossibilità oggettiva di corrispondere all'esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica;
4. natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
5. determinazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione per la quale non dev'essere ammesso il rinnovo;
6. previsione dell'eventuale proroga dell'incarico originario, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

E' fatto divieto al Dirigente Scolastico di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nell'istituzione scolastica.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo con esperti estranei all'amministrazione, qualora ricorrano le condizioni di cui al presente Regolamento e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001; nella fattispecie, qualora l'istituzione scolastica nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività, anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo secondo quanto di seguito indicato:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir.

Art. 4 – Modalità di individuazione degli esperti

Al fine di selezionare gli esperti esterni cui affidare gli incarichi di collaborazione che si rendano ogniqualvolta necessari, il Dirigente Scolastico procede attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

1. Nell'avviso pubblico devono essere indicati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- requisiti culturali e professionali specifici richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- modalità di realizzazione del medesimo e livello di coordinazione;
- tipologia contrattuale;
- compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

2. Nel medesimo avviso pubblico sono inoltre individuati i seguenti elementi:

- il termine per la presentazione dei curricula e delle offerte e le relative modalità di presentazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- i criteri attraverso i quali avviene la comparazione dei curricula e delle offerte pervenute.

3. Ai fini dell'ammissione alla selezione per il conferimento degli incarichi occorre preliminarmente e in ogni caso:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 - Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula e delle offerte pervenute, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'istituzione scolastica;
- e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a sei mesi l'avviso pubblico può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

La valutazione comparativa ha luogo sulla base dell'assegnazione di un punteggio, specificato nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci:

- a) possesso, oltre al diploma di laurea richiesto, di titoli culturali quali master, specializzazioni, etc., afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze lavorative in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze lavorative in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) corsi di aggiornamento frequentati.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

1. maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
2. esperienze lavorative con valutazione positiva presso istituzioni scolastiche;
3. sorteggio.

Art. 6 - Esclusioni

Sulla base delle indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2018, sono escluse dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria e del tutto autonoma, non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'istituzione scolastica e per la quale sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a € 400,00 (quattrocento/00).

Il ricorso a procedure comparative può essere inoltre derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122);
- interventi formativi che si svolgano nell'arco di una sola giornata (Corte dei Conti Regione Emilia Romagna, Deliberazione n. 65/2016).

La materia oggetto del presente Regolamento è estranea a quella degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. n. 50/2016 e pertanto il Dirigente Scolastico non può in alcun modo avvalersi dei criteri ivi previsti. Il ricorso a procedure concorsuali è pertanto generalizzato; il Dirigente Scolastico può prescindere dalle suddette procedure esclusivamente in circostanze del tutto particolari, quali, per esempio, procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 7 – Stipula del contratto

Nei confronti degli esperti selezionati con le modalità di cui al presente Regolamento, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve contenere, di norma, i seguenti elementi:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione e la descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste;
- la durata, con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'IVA se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, con contestuale liquidazione del collaboratore in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Milano;
- l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito, né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non

imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 1, lett. d) del D.I. n. 129/2018, in caso di durata pluriennale del contratto è necessaria la preliminare delibera del Consiglio di Istituto.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare l'importo di € 35,00 (trentacinque/00) all'ora.

Ove più conveniente all'istituzione scolastica, tenuto conto della tipologia di attività, può essere previsto un pagamento forfetario.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste in tema di PON e le relative istruzioni e indicazioni dell'Autorità di Gestione.

Art. 9 - Collaborazioni plurime

Nel caso in cui l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente, il Dirigente Scolastico può ricorrere alla collaborazione di docenti di altre istituzioni scolastiche statali secondo quanto previsto dall' art. 35 del CCNL 29.11.2007.

Qualora ricorra tale ipotesi il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica di appartenenza.

Le ore di docenza effettuate dai docenti esterni sono retribuite nella misura prevista dal CCNL 29.11.2007. Per quanto riguarda il personale ATA il riferimento è alle previsioni dell'art. 57 del CCNL 29.11.2007.

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al collaboratore esterno incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il Dirigente Scolastico verifica l'assenza di ulteriori oneri, previdenziali e/o assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 11 - Pubblicità ed efficacia

All' avviso pubblico di cui all'articolo 4 del presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica; la medesima pubblicità è data all'esito della procedura comparativa.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Art. 12 - Interventi di esperti a titolo gratuito

Qualora ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa prendano parte esperti esterni a titolo gratuito, il Dirigente Scolastico formalizza comunque con gli stessi un incarico scritto nel quale devono essere indicati, tra l'altro, le modalità della prestazione e gli obblighi delle Parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, deve essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 13 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra pubblica amministrazione il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.